

COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA
PROVINCIA DI COSENZA

Prot. n. ____2281_

del 27.08.2013

AVVISO PUBBLICO

**INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI
MIGLIORAMENTO SISMICO, O, EVENTUALMENTE, DI DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE DI EDIFICI PRIVATI**

(OCDPC n. 52 del 20/02/2013 art.2 comma 1 lettera c)

Attuazione dell'art.11 del Decreto Legge 28.04.2009 n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77. Contributi per la prevenzione del rischio sismico art. 2 comma 1, lettera c).

IL SINDACO

in attuazione dell'articolo 14, comma 3, dell' Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 52 del 20/02/2013

RENDE NOTO

a tutti i cittadini, che è possibile presentare richiesta di incentivo per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati che non ricadano nella fattispecie di cui all'articolo 51 del D.P.R. n. 380/2001 nei quali, alla data del 28 febbraio 2013, oltre i due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, e/o all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva.

SOGGETTI AMMESSI

Possono presentare domanda di contributo, nei limiti riportati nel seguito del presente avviso, i proprietari di edifici ubicati nel territorio comunale, che non ricadano nella fattispecie di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 nei quali, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità

immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, e/o all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva. Nel caso delle attività produttive, possono accedere ai contributi solo soggetti che non ricadono nel regime "aiuti di stato". A tal fine la domanda di contributo dovrà essere redatta secondo la modulistica contenuta nell'allegato 4 dell'OCDPC n. 52/2013 scaricabile dal sito <http://www.regione.calabria.it/llpp> nella sezione "Prevenzione rischio sismico" – "Interventi strutturali edifici privati" 'OCDPC n. 52/2013, e corredata da idonea dichiarazione.

Gli edifici sono intesi come unità strutturali minime di intervento. Gli edifici possono essere isolati, ossia separati da altri edifici da spazi (strade, piazze) o da giunti sismici, come normalmente accade per le costruzioni in cemento armato o in acciaio edificate in accordo con le norme sismiche, oppure possono costituire parti di aggregati strutturali più ampi. In questo secondo caso più edifici, anche realizzati con tecnologie diverse, in qualche modo interagiscono fra di loro in caso di sisma ed essi vengono identificati dal progettista sulla base di considerazioni riguardanti il livello di interazione fra di essi: se l'interazione è bassa è possibile studiare l'intervento considerando l'edificio indipendente dal resto dell'aggregato. Se così non è il progettista definisce l'unità minima di intervento che ragionevolmente può rappresentare il comportamento strutturale, oppure considera l'aggregato nel suo complesso.

a. Nel caso di condomini costituiti formalmente, la domanda di accesso ai contributi può essere prodotta dall'Amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominio.

b. Nel caso di comunioni i proprietari designano all'unanimità, con apposita scrittura privata autenticata un rappresentante della comunione. Questi provvede a redigere la richiesta di incentivo di cui al comma 5 dell'articolo 14, dell'OCDPC n. 52/2013.

c. L'Amministratore o il rappresentante della comunione provvedono ad individuare il professionista incaricato della progettazione e successivamente l'impresa realizzatrice dell'intervento. Il rappresentante può essere autorizzato a ricevere su un conto corrente dedicato i contributi erogati dalla Regione.

2. La superficie a cui si fa riferimento per la determinazione del contributo è quella risultante alla data di emanazione del presente provvedimento; eventuali ampliamenti consentiti dal piano casa sono a totale carico del beneficiario. Nel caso in cui la ricostruzione preveda una superficie inferiore a quella originaria, l'incentivo viene calcolato con riferimento alla superficie dell'edificio ricostruito.

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

La misura massima del contributo per il singolo edificio, da destinare unicamente agli interventi sulle parti strutturali, è quella stabilita dall'articolo 12 dell'OCDPC n. 52/2013, secondo la seguente tabella:

INTERVENTO	CONTRIBUTO
Rafforzamento locale	100 euro per ogni mq di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta a interventi, con il limite massimo di 20.000 euro per ogni unità abitativa e 10.000 euro per altre unità immobiliari.
Miglioramento sismico	150 euro per ogni mq di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta a interventi, con il limite massimo di 30.000 euro per ogni unità abitativa e 15.000 euro per altre unità immobiliari.
Demolizione e	200 euro per ogni mq di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta a interventi,

ricostruzione	con il limite massimo di 40.000 euro per ogni unità abitativa e 20.000 euro per altre unità immobiliari.
----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

e sarà assegnata dalla Regione Calabria entro il limite delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della stessa Ordinanza.

Il contributo non può essere destinato a:

- Opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali, già eseguiti o in corso, alla data del 28 marzo 2013;
- Opere o edifici che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità dell' dell'OCDPC n. 52/2013;
- Interventi su edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4, su edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati, su edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.

Per gli interventi sugli edifici privati valgono tutte le norme di carattere tecnico previste dagli artt. 9 ed 11 dell'OCDPC n. 52/2013, tra i quali:

- interventi finalizzati a ridurre o eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali;
- interventi volti ad aumentare la duttilità e/o la resistenza a compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture in cemento armato, e a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilità di elementi murari;
- interventi volti alla messa in sicurezza di elementi non strutturali, quali tamponature, sporti, camini, cornicioni e altri elementi pesanti pericolosi in caso di caduta;
- interventi di miglioramento sismico, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento;
- interventi di demolizione e ricostruzione che devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti interventi di sostituzione edilizia;

Il progettista, nel caso di intervento di miglioramento sismico deve dimostrare che, a seguito dell'intervento, si raggiunge una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60%, e comunque un aumento della stessa non inferiore al 20% di quella del livello corrispondente all'adeguamento sismico.

Nei casi di interventi di demolizione e ricostruzione, il nuovo edificio deve essere conforme alle norme tecniche e caratterizzato dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione edilizia.

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

La richiesta di contributo, redatta secondo la modulistica riportata nell'allegato 4 della dell'OCDPC n. 52/2013, scaricabile dal sito www.regione.calabria.it/lpp nella sezione "Prevenzione rischio sismico" – "Interventi strutturali edifici privati" 'OCDPC n. 52/2013, dovrà pervenire, entro le ore _____ del giorno _____ (NOTA: deve essere previsto un termine pari o superiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso) presso _____.

Non saranno ammesse richieste formulate in maniera diversa.

Le richieste sono ammesse a contributo da parte della Regione Calabria fino all'esaurimento delle risorse ripartite di cui all'art. 16 comma 1 dell'OCDPC n. 52/2013.

Non saranno ritenute valide le richieste di contributo pervenute prima della pubblicazione del presente Avviso.

ADEMPIMENTI

Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, dell'OCDPC n. 52/2013, le richieste di contributo saranno registrate dal Comune e trasmesse per via informatica alla Regione, che provvederà ad inserirle in apposita graduatoria di priorità.

La Regione formulerà e renderà pubblica, entro il **07.03.2014** la graduatoria di priorità delle richieste. La pubblicazione avverrà, sul sito www.regione.calabria.it/llpp nella sezione *“Prevenzione rischio sismico” – “Interventi strutturali edifici privati”* 'OCDPC n. 52/2013, indicando anche i soggetti destinatari del contributo.

La pubblicazione sul sito internet della Regione Calabria avrà valore di notifica per i soggetti destinatari del contributo.

I soggetti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare all'Amministrazione Comunale:

1) il progetto definitivo di intervento (gli elaborati progettuali presentati devono possedere i requisiti di completezza di cui all'art. 93 commi 3, 4 e 5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) a firma di un professionista abilitato ed iscritto all'Albo entro le seguenti scadenze:

- 50 giorni dalla pubblicazione della graduatoria per gli interventi di rafforzamento locale;
- 80 giorni dalla pubblicazione della graduatoria per gli interventi di miglioramento sismico e di demolizione e ricostruzione.

Il progetto di cui sopra, dovrà contenere un computo metrico dettagliato e dovrà essere corredato da una dichiarazione del progettista che i prezzi utilizzati non siano superiori a quelli contenuti nel prezzario regionale, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 156 del 10/05/2013 e pubblicato sul BURC n. 12 del 17/06/2013, insieme ad una documentazione fotografica dell'immobile oggetto d'intervento;

2) indicazione del Direttore dei Lavori che dovrà curare le successive comunicazioni alla Amministrazione Comunale sullo stato di esecuzione dei lavori;

3) la documentazione comprovante che l'edificio non ricada nella fattispecie di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380;

4) Per le richieste di contributo relative ad attività produttive occorre produrre dichiarazione di responsabilità, a firma del legale rappresentante, ove si attesti di non ricadere nel regime di “aiuto di Stato”.

I soggetti utilmente collocati in graduatoria dovranno fornire al Comune e/o alla Regione Calabria tutte la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati nell'istanza e dovranno consentire a tecnici del Comune e/o della Regione sopralluoghi sui luoghi oggetto dell'intervento per cui riceveranno il contributo al fine di verificare la tipologia di lavori eseguiti.

Nel caso in cui i soggetti utilmente collocati in graduatoria non potranno dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati gli stessi decadranno con immediatezza dalla graduatoria, fatte salve eventuali responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci

Ai progetti si applicheranno le procedure di controllo e vigilanza previste dal D.P.R. n.380/2001 e dalla Legge Regionale n. 35/2009 e s.m.i..

I lavori dovranno essere iniziati entro 30 giorni dall'approvazione del progetto ed essere completati entro 270 giorni (nel caso di rafforzamento locale), 360 giorni (nel caso di miglioramento sismico) o 450 giorni (nel caso di demolizione e ricostruzione).

Il mancato rispetto della tempistica sopra indicata darà comunicato alla Amministrazione Regionale che provvederà a revocare il contributo.

L'erogazione del contributo avverrà secondo le modalità previste dall'Allegato 6 – Indicazioni di massima per la definizione di edificio e per le procedure di erogazione dei contributi – articolo 14 -, dell' Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile dei Ministri n. 52 del 20/02/2013.

Una prima rata potrà essere erogata dopo l'esecuzione del 30% del valore delle opere strutturali previste in progetto, una seconda rata, pari al 40%, potrà essere erogata dopo l'esecuzione del 70% del valore delle opere strutturali previste in progetto ivi compreso le opere di finitura e degli impianti connessi all'esecuzione delle opere strutturali. La rata di saldo sarà erogata dopo il deposito del certificato di collaudo statico dell'intervento presso il competente Servizio Tecnico Regionale.

La richiesta di erogazione delle rate di acconto e di saldo dovrà essere accompagnata da dichiarazione da una relazione da parte del direttore dei lavori che dimostri l'avvenuta esecuzione delle percentuali di lavori sopra indicate e dal certificato di collaudo per la rata di saldo.

L'ufficio tecnico comunale potrà effettuare anche delle verifiche in situ per controllare lo stato di esecuzione dei lavori. Nel caso in cui nel corso di tali verifiche si riscontrino tempi di esecuzioni non compatibili con il termine finale di completamento dell'intervento (270, 360 o 450 giorni per come indicato in precedenza), l'ufficio tecnico comunale ne darà comunicazione all'interessato ed alla Amministrazione Regionale affinché la stessa provveda alla revoca del contributo concesso.

Il presente avviso è pubblicato nell'Albo Pretorio e sul sito Web istituzionale del Comune.

IL SINDACO

f.to (Dr. Aristide FILIPPO)